

# Direzione Legislazione Opere Pubbliche

## Principali novità normative e giurisprudenziali

**2 febbraio 2026 – 6 febbraio 2026**

## PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

\*\*\*\*\*

### APPALTI PUBBLICI UE: ANCE CHIEDE REGOLE PIÙ SEMPLICI, CERTE E ORIENTATE ALLA QUALITÀ

Il 26 gennaio, ANCE ha partecipato alla **Consultazione pubblica della Commissione europea** sulla revisione del **quadro normativo europeo in materia di appalti pubblici**.

Per ANCE, la riforma dovrebbe puntare, tra l'altro, a:

- ✓ stabilire regole semplici, certe, che evidenzino anche una maggiore coerenza tra quelle dettate per i settori speciali e quelle per i settori ordinari;
- ✓ tutelare la concorrenza, con contenimento dei fenomeni di "in house";
- ✓ favorire pagamenti rapidi;
- ✓ tutelare il "Made in Europe", evitando al contempo nuovi oneri burocratici;
- ✓ ampliare l'arco temporale di computo dei requisiti di qualificazione;
- ✓ favorire la digitalizzazione, con massima attenzione ai profili di cyber-security, al rispetto del principio del once-only e della piena interoperabilità tra i sistemi nazionali.
- ✓ privilegiare criteri ambientali e sociali strettamente collegati all'oggetto dell'appalto e compatibili con le reali condizioni di mercato, evitando l'imposizione di marchi ecologici non armonizzati e/o normativa sovrabbondante;
- ✓ semplificare gli strumenti di partenariato per l'innovazione e del dialogo competitivo, con valorizzazione dei modelli contrattuali collaborativi, accompagnata da una maggiore tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei fornitori.

ANCE continuerà a seguire attivamente le prossime fasi del processo legislativo, con l'obiettivo di garantire regole più semplici, una concorrenza equa e un migliore utilizzo degli investimenti pubblici.

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

### APPALTI DI LAVORI: CHIARIMENTI ANAC SULL'ADOZIONE DEI PREZZIARI REGIONALI E SUL PRINCIPIO DI RISULTATO COME "CRITERIO GUIDA" DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La segnalazione di **ANCE Venezia** sulla procedura di affidamento in oggetto ha condotto l'ANAC ad esprimersi sulle **criticità connesse all'adozione dei prezziali regionali**, nonché su ulteriori profili di anomalia emersi nel corso dell'istruttoria.

In sintesi, nella **Delibera n. 502 del 17 dicembre 2025**, l'ANAC precisa che, in materia di prezziali, la Stazione appaltante non dispone di alcun margine di discrezionalità, poiché

**l'art. 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023** fornisce indicazioni dettagliate circa la determinazione dei costi.

Le Stazioni appaltanti, pertanto, sono chiamate ad adottare prezzi regionali aggiornati, nel rispetto della normativa di riferimento, nonché ad inserire nella documentazione di gara un'adeguata motivazione in merito all'eventuale decisione di applicare la riduzione dei prezzi.

Al contempo, l'Autorità fornisce chiarimenti riguardo ai limiti della discrezionalità amministrativa nella fase di verifica e validazione del progetto, nonché nell'ambito dell'affidamento diretto di lavori aggiuntivi.

Di seguito l'approfondimento della Delibera da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

### **1. Il caso esaminato**

La vicenda trae origine dalla convenzione stipulata tra il Ministero dell'interno e la Città metropolitana di Venezia, con la quale sono state affidate a quest'ultima le funzioni di Centrale di Comittenza per la **progettazione, l'espletamento della gara d'appalto, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori della nuova Questura a Marghera ad utilizzo della Questura di Venezia**, per un importo complessivo di **€ 39.636.462,97**.

Con bando pubblicato il 10 febbraio 2021, la Stazione appaltante ha avviato **la gara aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva** e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori.

In seguito all'**approvazione definitiva del progetto esecutivo**, avvenuta in data 20/09/2024, è stato pubblicato nella Gazzetta UE il **bando di gara dei lavori**, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### **2. Le criticità censurate dall'ANAC**

#### **2.1. Violazione dell'art. 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici**

In relazione alla procedura in esame, **ANCE Venezia ha segnalato** all'Autorità **anomalie nella determinazione dei prezzi del progetto esecutivo posto a base di gara**, in quanto riferiti ad un prezziario non aggiornato e con l'applicazione, tra l'altro, di una riduzione lineare del 17%.

In sede di istruttoria, l'ANAC ha rilevato che **il progetto esecutivo dei lavori è stato posto in gara nell'ottobre 2024 sulla base del prezziario della Regione Veneto del 2023**. In difformità, dunque, a quanto disposto dall'**art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023**, il quale stabilisce che: *"Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni..."*.

A tale riguardo, l'ANAC sottolinea come, in materia di prezziari, il Codice non riconosca margini di discrezionalità alla Stazione appaltante, in quanto la normativa di riferimento indica chiaramente che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni deve

essere determinato sulla base di prezzi regionali aggiornati annualmente, a **garanzia della concorrenza**.

A sostegno della propria argomentazione, l'Autorità cita la giurisprudenza sul tema, evidenziando che la **funzione dell'istituto dei prezzi** è, da un lato, quella di assicurare - nell'interesse dell'Amministrazione e della collettività - **la serietà dell'offerta e la qualità delle prestazioni finali** rese dall'operatore economico selezionato, dall'altro, quella di **regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le distorsioni**.

Ad ulteriore chiarimento, l'ANAC richiama il recente **parere n. 2686 del 18/07/2024**, nel quale il **MIT** ha sottolineato che *“i prezzi cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.”*

Di conseguenza, la Stazione appaltante avrebbe dovuto adottare il prezziario della Regione Veneto del 2024, entrato in vigore il 30 giugno dello stesso anno e, dunque, in un momento antecedente alla data in cui il progetto è stato definitivamente approvato (20/09/2024).

È emerso, inoltre, che **sui prezzi del 2023** adottati dalla Stazione appaltante è **stata applicata una riduzione lineare del 17%**. Nessuna motivazione, tuttavia, è stata riportata nella documentazione di gara in merito a tale decisione.

A tal proposito, l'ANAC ha ritenuto le giustificazioni dell'Amministrazione non sufficienti, in quanto il generico richiamo *“all'andamento del mercato e all'entità dell'opera da realizzare”*, non appare idoneo a supportare la decisione di applicare **la riduzione del prezzo**. Quest'ultima, quindi, **potrà essere legittimamente adottata soltanto in presenza di una solida motivazione inserita nella documentazione di gara**, nel rispetto del **principio di trasparenza** negli atti amministrativi.

## 2.2 Le ulteriori criticità segnalate

Dall'istruttoria compiuta a seguito della segnalazione di ANCE Venezia, sono emerse ulteriori perplessità in merito alla suindicata procedura di affidamento.

- **Illegittimo affidamento diretto, all'operatore economico aggiudicatario, di prestazioni aggiuntive**  
Con la **determina di aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova questura di Venezia**, la Stazione appaltante ha affidato all'aggiudicatario **lavori aggiuntivi**, citati nel disciplinare di gara, ai sensi dell'**art. 120 comma, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023**, in difformità, tuttavia, a quanto stabilito dalla medesima norma, in virtù della quale tali prestazioni possono essere affidate *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali.”*

A tale riguardo, l'ANAC precisa che le clausole chiare, precise e inequivocabili dovrebbero comprendere, quantomeno, la valorizzazione delle possibili prestazioni che la Stazione appaltante si riserva di affidare. Dall'esame degli atti di gara iniziali, al contrario, non è stata rinvenuta alcuna **valutazione economica** degli stessi, in tal

modo contravvenendo **all'art. 14, comma 4, del Codice**, il quale disciplina il calcolo dell'importo stimato degli appalti pubblici.

In secondo luogo, l'ANAC ha ritenuto **priva di motivazione** la scelta dell'Amministrazione di affidare quali opere aggiuntive attività chiaramente previste nel progetto, ed anzi propedeutiche all'avvio del cantiere, tanto da essere presenti nel cronoprogramma dei lavori.

Ed invero, le ragioni di urgenza addotte dalla Stazione appaltante a fondamento dell'affidamento diretto di tali prestazioni, non risultano esplicitate nella determina di aggiudicazione, comportando anche un **difetto di trasparenza nell'operato amministrativo**.

L'affidamento dei lavori aggiuntivi, dunque, è stato considerato non conforme alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023.

- **Verifica e validazione del progetto**

La Stazione appaltante ha ritenuto di **sottrarre alla verifica dell'organismo di controllo molteplici elaborati progettuali**, richiamando l'art. 41 comma 5 del codice e l'art. 41 comma 2 dell'Allegato 1.7 al Codice dei contratti pubblici, il quale specifica che *“Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera”*.

Nondimeno, l'ANAC ha rilevato la distorta applicazione della normativa di riferimento, in quanto **l'attività di semplificazione delle verifiche** può avvenire soltanto in specifiche circostanze, esplicitate dall'**art. 41, Allegato 1.7 al Codice, al comma 3**: *“In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”, nonché al comma 4: “Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata”*.

Al contrario, il progetto dell'opera in esame risulta dotato di una **peculiare complessità tecnica**, di conseguenza, afferma l'Autorità, il caso di specie non rientra nelle ipotesi indicate dalla normativa richiamata.

L'Anac rammenta, tra l'altro, che la semplificazione non può comportare la sottrazione di elaborati progettuali all'attività di verifica. Quest'ultima, infatti, come stabilito **dall'articolo 34, comma 1, dell'allegato 1.7 al Codice**, è finalizzata *“ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati”*.

La stessa, pertanto, **deve essere condotta considerando tutti gli elaborati relativi al progetto** e che evidenziano le caratteristiche tecniche ed economiche della soluzione progettuale prescelta.

Al contrario, l'Amministrazione ha ritenuto di validare il progetto esecutivo, attestando l'idoneità ai fini della successiva fase di aggiudicazione dei lavori, nonostante l'attività di verifica risultasse incompleta, come indicato dallo stesso organismo di controllo. Il verificatore, infatti, ha espresso sul progetto esecutivo **un chiaro giudizio complessivo di non conformità**.

Di conseguenza, anche l'atto di validazione è stato ritenuto non conforme alle disposizioni normative, in quanto affetto da numerosi profili di illegittimità.

- ***Omessa emissione dell'attestazione dello stato dei luoghi***

In sede di istruttoria, inoltre, l'ANAC ha rilevato **l'assenza dell'attestazione dello stato dei luoghi** rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi **dell'art. 1 comma 2, lettera a) e b) dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici**.

A tal proposito, l'Autorità chiarisce che l'attestazione ha la **funzione di documentare ed attestare le condizioni materiali dei luoghi** sui quali l'intervento dovrà essere realizzato, **prima dell'indizione della gara**. Tale adempimento è funzionale a garantire **l'effettiva realizzabilità** del progetto posto a gara.

Nel lasso di tempo intercorrente tra la redazione del progetto e l'avvio della gara dei lavori, infatti, lo stato dei luoghi potrebbe subire modificazioni che rendono necessari interventi preliminari, quali sgomberi o rimozione di eventuali rifiuti presenti.

Ne consegue che l'adempimento di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.14, lungi dall'avere una *“connotazione puramente formalistica”* - come sostenuto dalla Stazione appaltante - risponde, invece, **ad una logica di buona amministrazione e corretto esercizio dell'azione pubblica**, espressione dei principi costituzionalmente rilevanti.

***3.Chiarimenti sulla funzione del “principio di risultato”***

L'Autorità, infine, ritiene che il **“principio di risultato”** - richiamato nelle controdeduzioni della Stazione appaltante a sostegno delle proprie determinazioni - non sia stato correttamente interpretato e applicato.

A riguardo, l'ANAC chiarisce che l'attuazione di tale principio, sebbene comporti un ampliamento della discrezionalità amministrativa, **non legittima condotte arbitrarie**, né tantomeno può determinare un indebolimento dei principi fondamentali che governano l'azione amministrativa, ovvero i principi di legalità, imparzialità, trasparenza, economicità e buon andamento, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione e richiamati dallo stesso Codice dei contratti pubblici.

Il principio di risultato, dunque, deve essere interpretato come **criterio guida dell'azione amministrativa ed è finalizzato ad assicurare il concreto e tempestivo perseguitamento dell'interesse pubblico** mediante l'affidamento e l'esecuzione del contratto.

#### **4. La decisione dell'ANAC e i rimedi richiesti**

In conclusione, l'ANAC ha riscontrato **molteplici criticità nella procedura di affidamento** in esame.

Ad avviso dell'Autorità, invero, la Stazione appaltante ha operato **in deroga a numerose disposizioni normative** inerenti alla fase di approvazione del progetto e al successivo avvio della gara, senza peraltro fornire un'adeguata e puntuale motivazione circa le decisioni adottate.

Per tali ragioni, l'ANAC ha invitato l'Amministrazione ad adeguare in futuro il proprio operato ai principi e alle prescrizioni del Codice dei contratti pubblici richiamati nella Delibera, rimettendo alla discrezionalità della stessa le valutazioni circa le possibili iniziative da intraprendere, con assegnazione di un **termine di 45 giorni** per comunicare le relative determinazioni assunte.

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### **TRASPARENZA SUI PAGAMENTI DELLE PA: NUOVI SCHEMI ANAC OBBLIGATORI E IN Sperimentazione**

A partire dal 22 gennaio 2026 diventa **obbligatoria l'adozione dei modelli standard ANAC per la sezione "Amministrazione Trasparente"** dei portali istituzionali. Scade il periodo transitorio di dodici mesi previsto dalla delibera n. 495/2024, durante il quale le amministrazioni hanno potuto adeguare progressivamente le proprie sezioni informative. Prosegue, invece, la **sperimentazione volontaria** di ulteriori schemi, tra cui quello sulla **tempestività dei pagamenti**.

È quanto emerge dalla lettura combinata delle **delibere ANAC n. 481 e n. 497**, entrambe approvate dal Consiglio del 3 dicembre 2025. La prima (GURI n. 300 del 29 dicembre 2025) aggiorna gli schemi di pubblicazione relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche e ai controlli su organizzazione e attività dell'amministrazione (artt. 4-bis e 31, D.lgs. n. 33/2013), rendendoli obbligatori. La seconda (GURI n. 3 del 5 gennaio 2026) avvia la sperimentazione di cinque nuovi schemi, tra cui quello sui tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33, D.lgs. n. 33/2013), **rinviano l'adozione di** quello sui dati dei contratti pubblici.

Per le imprese, le due delibere configurano un quadro unitario di maggiore **trasparenza su spesa e pagamenti delle Stazioni Appaltanti**, destinato a diventare uno strumento di tutela e di valutazione più efficace.

Di seguito l'approfondimento a cura della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

##### **1. Quadro Normativo e Trasparenza Amministrativa**

L'impianto normativo sulla **prevenzione della corruzione** (L. n. 190/2012) trova la sua massima espressione nel D.lgs. n. 33/2013 (il cd. **Decreto Trasparenza**). Tale decreto ha unificato gli obblighi di pubblicità e **diffusione delle informazioni**, istituendo il diritto di

**accesso civico generalizzato.** Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il baricentro della trasparenza per gli appalti si è spostato sulla **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici** (BDNCP) gestita dall'ANAC.

L'art. 28 del Codice impone alle stazioni appaltanti di trasmettere i dati sull'intero ciclo di vita dei contratti tramite **piattaforme digitali certificate (PAD)**. La trasparenza è garantita dal collegamento ipertestuale diretto tra la sezione **"Amministrazione Trasparente"** dei siti istituzionali e la BDNCP, dove i dati (oggetto, operatori, aggiudicatari, tempi e somme liquidate) sono pubblicati in formato aperto. A pieno regime, dall'home page del **Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT) di ANAC**, sezione **"Contratti Pubblici"**, è possibile accedere direttamente ai dati della BDNCP. La Piattaforma, operativa dal 19 settembre 2025, integra il sistema **TrasparenzAI**, che utilizza l'intelligenza artificiale per semplificare la vigilanza collaborativa e la consultazione dei dati da parte dei cittadini.

A supporto di una concreta attuazione del principio di trasparenza opera altresì l'**AgID**, che gestisce il **portale Soldi Pubblici**, permettendo ai cittadini di monitorare le spese delle PA.

In adempimento agli obblighi sui pagamenti e monitoraggio finanziario, le pubbliche amministrazioni sono tenute - oltre a trasmettere i dati attraverso le PAD - a pubblicare, in una **sottosezione chiaramente identificabile** del portale **"Amministrazione Trasparente"**, i dati relativi ai **flussi finanziari** e ai **pagamenti**, consultabili per tipologia di spesa e beneficiario.

Proprio quest'ultimo decreto n. 33/2013 affida ad ANAC la redazione di modelli standard per la codificazione e la rappresentazione dei dati, garantendo uniformità a livello nazionale (art. 48). Con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024, quest'ultima ha quindi provveduto ad approvare il documento **"Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013"** contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. Tale disciplina è stata recentemente rivista e affinata da due provvedimenti chiave del 3 dicembre 2025:

- **Delibera n. 481/2025:** ha aggiornato i **modelli relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche** (art. 4-bis) e ai controlli (art. 31), integrando le osservazioni tecniche di AgID. Questi standard, pienamente efficaci dal 22 gennaio 2026, costituiscono oggi il riferimento unico per la pubblicazione dei dati nelle sezioni **"Amministrazione Trasparente"**;
- **Delibera n. 497/2025:** ha introdotto 5 nuovi schemi per la **qualità e la validazione dei dati**, definendo i meccanismi di garanzia e i poteri sostitutivi attivabili in caso di inadempienza. Gli schemi prodotti da ANAC costituiranno base per la Piattaforma Unica della Trasparenza, così consolidando il passaggio dalla trasparenza "formale" alla trasparenza "digitale nativa".

Tra questi nuovi schemi è stato omesso quello relativo all'art. 37 del Decreto Trasparenza, relativo ai contratti pubblici, in attesa dell'allineamento al nuovo Codice dei contratti e alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Infatti, come accennato per i contratti pubblici, la trasparenza si attua esclusivamente mediante l'invio dei dati certificati alle PAD, che alimentano automaticamente la BDNCP, esonerando le amministrazioni dalla duplicazione manuale dei dati sui propri siti istituzionali, fermo restando l'obbligo di

pubblicazione del link ipertestuale. Pertanto, come specifica l'ANAC con la **Delibera n. 497/2025**, limitatamente alla parte lavori, tali obblighi si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 2 del D.lgs n. 229/2011).

## **2. Lo schema sui pagamenti: obbligatorio dal 22 gennaio 2026 (art. 4-bis)**

Le modifiche introdotte dalla **delibera n. 481/2025** segnano un cambio di paradigma: non più elenchi disomogenei di documenti, bensì dati organizzati secondo tassonomie vincolanti e metadati obbligatori. Gli schemi ANAC diventano **parametro di valutazione in sede di vigilanza** e la non conformità può configurare **inadempimento sostanziale** ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 33/2013.

In particolare, l'Allegato 1 della delibera, relativo ai pagamenti (art. 4-bis), impone una struttura tassonomica non modificabile, con dati aggregati, **tempi di pagamento e indicatori di ritardo**. La sezione "Pagamenti dell'amministrazione" dei siti istituzionali deve essere coerente con il sito [soldipubblici.gov.it](http://soldipubblici.gov.it), il portale che pubblica i dati contabili ufficiali (alimentati da SIOPE+, PCC e fatturazione elettronica), con l'effetto che eventuali scostamenti diventano indicatori di **anomalia nella gestione delle commesse**.

Da evidenziare che la maggiore trasparenza e quindi facilità di vigilanza sui pagamenti produce effetti anche sul sistema di **qualificazione delle SA**. Il rispetto dei tempi di pagamento costituisce infatti requisito per la qualificazione alla fase esecutiva ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato II.4 del Codice: la sua mancanza preclude la possibilità di eseguire contratti di importo superiore al proprio livello di qualifica.

## **3. Lo schema sui tempi di pagamento: in sperimentazione (art. 33)**

Con la **delibera n. 497/2025**, l'ANAC avvia la **sperimentazione volontaria, per dodici mesi, di cinque nuovi schemi** di pubblicazione, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013, per uniformare e semplificare l'adempimento degli obblighi di trasparenza dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente". Al termine della sperimentazione potranno essere perfezionati.

Gli schemi riguardano gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni previsti dagli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33 e 41 del d.lgs. 33/2013 (**incarichi politici e dirigenziali, incarichi nelle società controllate, nomine giudiziarie e amministrative, tempi di pagamento, trasparenza del SSN**). Restano applicabili le "Istruzioni operative" già approvate con le citate delibere n. 495/2024 e, modificate con la citata n. 481/2025.

Tra questi, di particolare interesse per le imprese è lo schema relativo all'art. 33 del D.lgs. n. 33/2013, che – fornendo informazioni preziose per valutare l'affidabilità di una committenza pubblica – riguarda specificamente i **tempi di pagamento dell'amministrazione** e prevede la pubblicazione di dati strutturati consultabili da qualsiasi impresa creditrice, da qualsiasi altro operatore economico, da qualsiasi cittadino, in attuazione del principio di trasparenza e dell'accesso civico generalizzato.

Come evidenziato dall'ANAC ([Atto di segnalazione n. 4 del 24 novembre 2021](#)), il legislatore con l'obbligo, previsto dall'art. 33 del D.lgs. 33/2013, presta particolare attenzione al **grave fenomeno dei ritardati pagamenti** delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile all'emersione e alla riduzione di tale criticità.

Lo schema standardizza tre tipologie di informazioni da pubblicare nella sottosezione “Pagamenti” di Amministrazione Trasparente:

- l'**indicatore annuale di tempestività** dei pagamenti, espresso come media ponderata dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza;
- l'**indicatore trimestrale di tempestività**, con il medesimo calcolo ma dettagliato per trimestre;
- l'**ammontare complessivo dei debiti** e il **numero delle imprese creditrici**, con aggiornamento annuale.

L'indicatore è **calcolato secondo la Circolare MEF-RGS n. 3/2015** come somma dei giorni effettivi intercorrenti tra scadenza della fattura e pagamento, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. La disciplina si applica ai **contratti tra pubbliche amministrazioni e soggetti che svolgono attività d'impresa**, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti; sono **esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali** e i pagamenti a titolo di risarcimento danni.

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## ATTESTAZIONE SOA E TUTELA DELLA CONCORRENZA: ANAC CONFERMA L'ILLEGITTIMITÀ DELLA RICHIESTA DI REQUISITI AGGIUNTIVI NEGLI APPALTI DI LAVORI SOTTO I 20 MILIONI DI EURO.

Di seguito l'approfondimento della Direzione Legislazione Opere pubbliche.

### 1. Il caso esaminato

La vicenda trae origine dalla procedura aperta, bandita dalla Regione Basilicata, avente ad oggetto la *“Costruzione del Polo Unico della Salute della Città di Lagonegro - Lotto 1”*, con un importo a base di gara pari ad euro 14.000.372,70.

Il disciplinare di gara, (art. 6.2), richiedeva all'operatore economico, ai fini della partecipazione, accanto al possesso delle attestazioni SOA, un ulteriore requisito di capacità tecnico – professionale: *“aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un contratto di lavori avente ad oggetto la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di un edificio destinato ad uso ospedaliero o sanitario, per un importo pari ad € 10.000.000,00”*.

Con un'unica censura, l'operatore economico escluso dalla procedura deduceva l'illegittimità di tale previsione, rilevando come, nel caso di specie, l'importo a base di gara risultasse inferiore alla soglia indicata dall'art. 103 del d.lgs.36/2023, il quale consente alla stazione appaltante di richiedere requisiti aggiuntivi *“per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000.”*

## **2. Le criticità censurate dall'ANAC - Violazione dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici**

Nella Delibera in esame, l'ANAC ha sottolineato che la richiesta di requisiti aggiuntivi si pone in contrasto con la normativa di riferimento, ovvero **l'art. 100, comma 4 del d.lgs. 36/2023**, in virtù del quale *“Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto”*. La medesima disposizione, inoltre, **al comma 6** chiarisce che *“L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.”*

L'Autorità rammenta, tra l'altro, che la norma in esame richiede una lettura in combinato disposto con **l'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice**, in base al quale *“Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6 e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”*.

In ragione del quadro normativo in oggetto, l'ANAC evidenzia come - ferme le disposizioni previste dal Codice per gli appalti di importo superiore a 20.658.000 - l'intento del legislatore sia quello di attribuire all'attestazione SOA la caratteristica dell'**autosufficienza**, in quanto idonea a comprovare le capacità tecniche e la stabilità finanziaria dell'operatore economico sulla base di una apposita certificazione rilasciata dagli organismi competenti.

Al contempo, l'Autorità richiama il proprio granitico orientamento in materia, ribadendo il principio per cui **l'introduzione di requisiti ulteriori all'attestazione SOA, quali fatturato e lavori analoghi**, oltre a porsi in contrasto con la disciplina di riferimento, **limita la concorrenza**, dacché l'aumento delle condizioni di partecipazione *“riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione”* (ex multis Delibera ANAC n. 430 del 5 novembre 2025).

L'ANAC rileva, pertanto, che la previsione della *lex specialis* concernente la richiesta di un requisito di partecipazione ulteriore all'attestazione SOA deve considerarsi illegittima, ancor di più nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stata inserita nella documentazione di gara a **pena di esclusione**.

Ad avviso dell'Autorità, inoltre, le argomentazioni difensive addotte della Stazione appaltante a sostegno dell'inserimento del requisito aggiuntivo - tra cui il richiamo alla *“presenza di elementi di elevata complessità tecnica e gestionale”* - non appaiono idonee a giustificare la legittimità.

## **3. La decisione dell'ANAC e i rimedi richiesti**

In conclusione, l'ANAC ha ritenuto l'operato dell'Amministrazione non conforme alla disciplina in materia, ravisando la violazione dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023.

Di conseguenza, la Stazione appaltante è stata invitata, salvo l'esercizio del potere di autotutela in relazione all' intera procedura, ad eliminare dalla *lex specialis* la previsione di cui all'art. 6.2, lett. b) del disciplinare di gara, in quanto illegittima, riammettendo l'operatore economico escluso dalla procedura, con concessione di un ulteriore termine per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante avrà un **termine di 15 giorni** per comunicare le eventuali ragioni ostative all'osservanza del parere alle parti interessate e all'Autorità, la quale sarà legittimata a **proporre ricorso**, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.

La News integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### **GARANZIE FIDEIUSSORIE: IL MIT RIBADISCE L'OBBLIGO DI EMISSIONE E FIRMA DIGITALE**

Con il parere n. 3910/2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto sul tema dell'autentica notarile delle polizze fideiussorie nelle procedure di affidamento, nell'ambito del quadro normativo relativo alla digitalizzazione dei contratti pubblici.

In particolare, è stato richiesto se l'autentica notarile potesse essere ammessa quale modalità alternativa di presentazione delle garanzie fideiussorie, anche mediante documenti informatici, copie informatiche di documenti analogici o duplicati informatici, ai sensi del d.lgs. 82/2005.

La risposta del MIT ha evidenziato che il processo di digitalizzazione ha coinvolto l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e che l'art. 106, comma 3, del d.lgs. 36/2023 prevede espressamente che la garanzia fideiussoria debba essere emessa e firmata digitalmente, da cui si desume che le garanzie debbano essere considerate "native digitali".

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### **QUALIFICAZIONE SOA: I COSTI DELLA SICUREZZA RILEVANO AI FINI DELLA CLASSIFICA**

Con il parere n. 3883/2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in materia di qualificazione degli operatori economici, con specifico riferimento alla determinazione della classifica SOA richiesta ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.

In particolare, è stato richiesto se, alla luce del combinato disposto dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 2, comma 1, dell'allegato II.12 al medesimo decreto, i costi della sicurezza, pur essendo scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, debbano

essere considerati nel calcolo degli importi rilevanti per l'individuazione della classifica SOA necessaria per la partecipazione alla procedura.

La risposta del MIT ha evidenziato che, ai fini della qualificazione, ciascun operatore economico deve essere in possesso delle attestazioni SOA relative alle categorie indicate negli atti di gara per una classifica che ricomprenda anche gli importi afferenti ai costi della sicurezza, fermo restando che tali costi devono essere sottratti dall'importo assoggettato a ribasso.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## Focus Giurisprudenza

### Consiglio di Stato, Sez. V, 07/01/2026, n. 106

Con la sentenza n. 106/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta nell'ambito di una procedura negoziata per l'affidamento di un appalto integrato di lavori, con riferimento all'applicazione degli artt. 108, comma 9, 110, commi 4 e 5, e 162 del d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione nell'ambito della quale sono state sollevate questioni attinenti alle modalità di formulazione dell'offerta economica, allo svolgimento della fase di verifica dell'anomalia e al rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di settore.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'esclusione automatica previsti dall'art. 110, comma 4, del d.lgs. 36/2023, e riconducendo le contestazioni sollevate nell'alveo della verifica di congruità dell'offerta. Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza di una modifica sostanziale dell'offerta economica, reputando ammissibili, nella fase di verifica dell'anomalia, compensazioni interne tra le singole voci che compongono l'offerta, purché restassero invariati il prezzo complessivo offerto e l'impegno negoziale assunto, in coerenza con l'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023.

Il Consiglio di Stato, confermando tale decisione, ha ribadito la distinzione tra le ipotesi che comportano l'esclusione automatica dell'operatore economico ai sensi dell'art. 110, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e le valutazioni rimesse alla fase di verifica dell'anomalia dell'offerta. È stato altresì precisato che, nel corso di tale fase, sono ammesse modifiche alle giustificazioni delle singole voci dell'offerta, anche al fine di correggere errori di calcolo, purché non risulti alterato il prezzo complessivo indicato in sede di gara.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

### Consiglio di Stato, Sez. V, 04/12/2025, n. 9568

Con la sentenza n. 9568 del 2025, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha fornito chiarimenti in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative all'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici, in relazione all'applicazione dell'art. 26 del d.l. 50/2022 e ai principi di cui agli artt. 103 Cost. e 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., nonché all'art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine dall'impugnazione degli atti con cui è stato determinato l'adeguamento dei prezzi in sede di esecuzione di un contratto di appalto di lavori, con contestazione del quantum riconosciuto e richiesta di accertamento del maggiore importo ritenuto dovuto in applicazione del meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 26 del d.l. 50/2022.

In primo grado il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto una pretesa di natura patrimoniale riconducibile a un diritto soggettivo, in quanto l'adeguamento previsto dall'art. 26 del d.l. 50/2022 costituirebbe un meccanismo automatico e vincolato, privo di margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato, confermando tale decisione, ha ribadito che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., presuppone l'esercizio, anche indiretto, di un potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, l'adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 del d.l. 50/2022 è stato qualificato come misura straordinaria e obbligatoria, ancorata a parametri normativamente predeterminati, tale da escludere ogni valutazione discrezionale sull'una o sul quantum. La controversia è stata pertanto ricondotta alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, regolata dal diritto comune, in coerenza con il rinvio esterno operato dall'art. 12 del d.lgs. 36/2023, con conseguente conferma della giurisdizione del giudice ordinario e compensazione delle spese di giudizio.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

\*\*\* \*\*\*